

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 491

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRUTTI, ROCCHI, SALVATO, SENESE,  
TRIPODI e DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1994

---

Nuove misure in materia di trattamento penitenziario

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, in attuazione del dettato costituzionale, reca norme in materia di trattamento penitenziario. Si propone di consentire al detenuto, al fine di consolidare i suoi rapporti affettivi, incontri più frequenti con la famiglia e la possibilità di intrattenere con il coniuge od il convivente relazioni strettamente personali. La Costituzione, infatti, stabilisce che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato; essa garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche all'interno della famiglia che è la società in cui si sviluppa la sua personalità.

La moderna criminologia ha dimostrato in modo inconfutabile come incontri frequenti ed intimi con le persone care svolgano un ruolo fondamentale ed insostituibile nel difficile percorso di recupero del reo. In genere, secondo la vigente disciplina, i colloqui con i familiari si svolgono in sale dove sono presenti contemporaneamente più detenuti, ciò impedisce di esternare con spontaneità i propri stati d'animo, e fa nascere un senso di profonda frustrazione. Per superare tale situazione i senatori firmatari propongono di riconoscere ai detenuti il diritto di trascorrere alcuni periodi di tempo con le persone care, in appositi locali ovvero nelle aree verdi esistenti presso con le persone care, in appositi locali ovvero nelle aree verdi

esistenti presso le case di reclusione. Consentire la affettività in carcere significa agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e spezzare la dolorosa solitudine che accompagna i detenuti durante la pena.

Il disegno di legge consta di sei articoli che integrano la vigente disciplina penitenziaria: è prevista la realizzazione, all'interno degli edifici carcerari, di locali idonei ove i detenuti possano intrattenere con i loro cari rapporti affettivi senza alcun controllo visivo. Viene anche modificato il regime dei permessi: a coloro che abbiano rapporti familiari particolarmente intensi (specialmente con il coniuge o con il convivente) può essere concesso un permesso di durata fino a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione. Inoltre ove entrambi i coniugi fossero reclusi è riconosciuto il diritto ad usufruire di ulteriori quattro ore mensili di colloquio. Viene poi sancita la possibilità per i detenuti di trascorrere il pomeriggio della terza domenica del mese con i propri cari nelle aree verdi presso gli istituti carcerari.

La presente proposta di modifica ha lo scopo di rendere fruttuoso il periodo di reclusione affinché per il detenuto sia più facile il futuro reinserimento nella famiglia e nella società. Le innovazioni prospettate non comportano costi per l'amministrazione penitenziaria, in quanto sono realizzabili semplicemente con adeguamenti organizzativi.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

1. All'articolo 5 della legge 26 luglio 1975 n. 354, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire al detenuto di intrattenere relazioni strettamente personali ed affettive».

**Art. 2.**

1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (*Visite ai penitenziari*). Al fine di consolidare i rapporti affettivi con la famiglia, oltre ai colloqui già previsti dall'articolo 18 della presente legge e dall'articolo 35 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, il detenuto ha diritto di avere una visita al mese della durata non inferiore alle 2 ore consecutive con il proprio coniuge o convivente, nei locali a ciò destinati, senza alcun controllo visivo».

**Art. 3.**

1. Dopo l'articolo 28-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 28-ter (*Incontri con la famiglia*). I detenuti hanno altresì diritto a trascorrere la terza domenica di ogni mese, dalle ore 14, con la famiglia, nelle aree verdi esistenti presso le case di reclusione, sotto il controllo visivo del personale più adatto.

Qualora, per il numero elevato di detenuti o per ragioni di sicurezza, non sia possibile garantire a ciascun detenuto internato l'incontro previsto al primo comma, la

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Direzione del carcere predispone un calendario utilizzando il sistema della rotazione».

## Art. 4.

1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è inserito il seguente:

«Art. 30-quater. (*Permessi*). Al detenuto in espiazione di pena, che abbia manifestato una particolare intensità di rapporti con la famiglia, in specie con il coniuge o con il convivente o con i familiari, il magistrato di sorveglianza può concedere un permesso della durata non superiore ai quindici giorni per ogni semestre di carcerazione».

## Art. 5.

1. Dopo l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1975 n. 421, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. (*Coniugi detenuti*). I coniugi ed i conviventi entrambi detenuti hanno diritto ad usufruire di ulteriori quattro ore di colloquio mensili».

## Art. 6.

1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica è inserito il seguente::

«Per il detenuto internato straniero, ammesso al colloquio telefonico con i propri familiari residenti all'estero, la durata della conversazione telefonica è di sei minuti per ciascun colloquio ordinario non effettuato».